

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

(Termini in materia di assunzioni)

La norma di cui al **comma 1** proroga al 31 dicembre 2022 i termini, attualmente fissati al 31 dicembre 2021, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Lo scopo della norma è quello di consentire l'utilizzazione, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia.

(Assunzione ai sensi della legge n. 228 del 2012 per il comparto sicurezza e vigili del fuoco)

Il **comma 2**, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle autorizzazioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

(Assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego e concessione delle relative autorizzazioni)

Il **comma 3, lettera a)**, intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, consente di disporre, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei *budget* già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia, ed è più che mai fondamentale per finanziare la mobilità, nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione.

(Assunzioni adottate ai sensi della legge n. 147 del 2013 nel comparto sicurezza e vigili del fuoco)

Il **comma 3, lettera b)** intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

(Utilizzo delle risorse aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale dell'amministrazione civile dell'interno)

Il **comma 4**, intervenendo sull'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, compresi le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei



vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

(Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni nella carriera prefettizia)

La disposizione di cui al **comma 5, lettera a)** garantisce la possibilità di effettuare le assunzioni, autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali non sono state ancora indette le relative procedure concorsuali, utilizzando le risorse finanziarie stanziare, a regime, a decorrere dall'anno 2021.

In particolare, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad assumere: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione F2. Alla data odierna, è stata assunta una sola unità appartenente alla qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali e, pertanto, occorre prorogare la disposizione in esame.

(Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni nell'Avvocatura dello Stato)

La disposizione di cui al **comma 5, lettera b)** proroga per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione ad assumere di cui al secondo periodo del comma 318, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, concessa all'Avvocatura dello Stato per il triennio 2019-2021. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Risulta necessario, inoltre, correggere un refuso e sostituire le parole *“50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1”* con le seguenti *“50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2”*, al fine di inquadrare adeguatamente il personale ivi previsto in relazione al titolo di studio richiesto per l'accesso. La disposizione introdotta si limita a prorogare il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere rimanendo fermo il regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato previsto negli anni interessati.

Il **comma 6** dispone sugli oneri e sulla copertura della disposizione di cui al comma 5, lettera b).

(Termine per la conclusione delle procedure di reclutamento in corso di interesse del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

La disposizione di cui al **comma 7** riguarda i tempi per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in luogo dal precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale, le procedure in parola stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento, rendendosi necessaria la proroga del termine per la loro conclusione, fissata a livello legislativo.

(Svolgimento di procedure concorsuali e assunzioni straordinarie di personale delle forze di polizia, anche penitenziaria, e dei vigili del fuoco previste da varie disposizioni legislative)

Il **comma 8, lettera a), n. 1**, proroga le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale sono state introdotte una serie di misure volte a garantire la funzionalità dello svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, in considerazione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili fino alla fine dello stato d'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Ora, stante il perdurare del quadro pandemico caratterizzato da una sempre significativa circolazione del virus, alla luce dell'incertezza relativa all'evoluzione della situazione epidemiologica e permanendo le esigenze alla base della prima approvazione delle suddette misure, se ne estende l'applicabilità fino al 31 **marzo** 2022.

Al **comma 8, lettera a) n. 2**, si sostituisce la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, che attualmente fissa al 31 dicembre 2021 il termine per l'effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da *turn-over*, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Considerato il protrarsi delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali già autorizzati, si pone l'esigenza di prorogare la possibilità di effettuare le suddette assunzioni fino al 31 dicembre 2022, includendovi anche le assunzioni previste per l'anno 2021, sia ordinarie – in relazione alle cessazioni verificatesi nell'anno 2020 – sia straordinarie.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

Il **comma 8, lettera b)**, risponde all'esigenza di prorogare al 31 marzo 2022, il termine per poter applicare le disposizioni straordinarie dell'articolo 260, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative al quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Proroga dei termini per le assunzioni straordinarie del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione di cui al **comma 9** è volta a prorogare all'anno 2022 la scadenza del termine autorizzatorio a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto per il Ministero dell'economia e delle finanze da specifiche disposizioni di legge. Tale proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'Amministrazione di avviare le procedure concorsuali, per le quali il Ministero può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in parola proroga pertanto all'anno 2022 il termine, attualmente fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale pari a 550 unità (di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, e 100 unità nell'Area II), diretto a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché ad incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria.

(Proroga di termini in materia di assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)

La norma di cui al **comma 10** interviene sulla disposizione di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 che ha autorizzato il Ministero dello Sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico.



Poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tutt'ora in corso, si rende necessario prevedere la proroga del termine per l'anno 2022, allo scopo di assicurare l'espletamento delle procedure concorsuali.

La disposizione di cui al **comma 11** interviene sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha autorizzato il Ministero dello Sviluppo economico a bandire concorsi pubblici. Poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tutt'ora in corso, si rende necessario prevedere una proroga dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(Piano integrato di attività e organizzazione)

Il **comma 12, lettera a)**, è volto a dare attuazione all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 2 dicembre scorso sullo schema di provvedimento recante il piano integrato di attività organizzazione. In particolare, la Conferenza ha rappresentato l'opportunità di differire il termine per l'adozione del Piano tipo. Pertanto con la presente proposta normativa il predetto termine viene differito al 31 marzo 2022. Conseguentemente, anche l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021 con il quale sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano, viene differita al medesimo termine. Si prevede, inoltre, che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Si dispone, infine, che, fino alla data del 30 aprile 2022, sia sospesa l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata adozione degli adempimenti che sono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

(Proroga di termini in materia di assunzioni del personale della Guardia di finanza)

Il **comma 12, lettera b)**, è volto a prorogare all'anno 2022 il termine autorizzatorio, attualmente fissato per l'anno 2021 dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'Amministrazione di avviare le procedure concorsuali, per le quali il Ministero può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

(Adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM)

La disposizione di cui al **comma 13** è volta a prorogare di un mese il termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con la modalità semplificata, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) anziché con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

La proroga si rende necessaria in considerazione delle numerose disposizioni legislative intervenute anche successivamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020, che hanno previsto la istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale presso l'amministrazione, modificando la struttura organizzativa che l'emendando DPCM dovrà regolare. Il riferimento è in



particolare agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno istituito due posizioni di dirigenti di I fascia con funzioni di consulenza studio e ricerca e n. 7 posizioni di I fascia presso le Ragionerie territoriali dello Stato, all'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 in fase di conversione che ha istituito una Unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(Espletamento di procedure concorsuali del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione di proroga di cui al **comma 14** garantisce la possibilità di procedere all'assunzione di n. 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di n. 199 unità dell'Area funzionale terza, F1, e di n. 149 unità dell'Area funzionale seconda, F2, per le quali il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

La norma garantisce, inoltre, la possibilità di indire procedure concorsuali per l'assunzione di n. 39 unità dell'Area funzionale terza, F1, e di n. 800 unità dell'Area funzionale seconda, F2, per le quali Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi del citato articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

(Validità di graduatorie concorsuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione di cui al **comma 15** si rende necessaria al fine di consentire, anche nella parte finale dell'anno 2022, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nel corso dell'anno 2022.

(Potenziamento dell'attività informativa)

Il **comma 16** proroga, fino al 31 gennaio 2023, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

(Garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

Il **comma 17** proroga, fino al 31 gennaio 2023, la norma che disciplina la possibilità di:

- estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: assistenza agli associati, arruolamento, addestramento, istigazione, apologia, effettuate anche con mezzi informatici e/o telematici, nonché finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
- attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative;
- utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali, dandone comunicazione riservata contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione all'Autorità giudiziaria che procede nei confronti dell'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza;



- deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove l'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza abbia operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

(Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

L'intervento di cui al **comma 18** è volto a prorogare al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari, in considerazione del fatto che sono in via di definitiva approvazione le norme sulle associazioni professionali tra militari di natura sindacale e non è opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare - che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari- il cui attuale mandato va in scadenza a luglio 2022.

(Incarichi direttivi negli uffici di informazioni e sicurezza)

L'intervento normativo di cui al **comma 19** modifica le disposizioni (articoli 4, comma 5, 6, comma 7, e 7, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124) concernenti le modalità temporali attinenti al conferimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, degli incarichi di Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e di Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

La norma, non modificando la durata massima (otto anni) per cui l'incarico, comprensivo degli eventuali rinnovi, può essere attualmente conferito - prevista dall'impianto originario della legge n. 124/2007 - dispone che, entro il suddetto limite temporale massimo, l'incarico può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

L'intervento normativo lascia impregiudicato il carattere altamente fiduciario dell'incarico di Direttore generale del DIS e di Direttore dell'AISE e dell'AISI, che può essere in qualunque momento oggetto di revoca da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Mandato delle cariche di vertice della Difesa)

I **commi 20 e 21** si riferiscono all'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare e mirano a prevedere che le cariche di vertice della Difesa (Capo di Stato maggiore della difesa, Capi di Stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale della difesa), il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni non prorogabili né rinnovabili, al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permangano in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (la disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo "automatico" d'autorità prevista, per il completamento del mandato, dal comma 4 dello stesso articolo 1094). In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio. Le disposizioni in parola si applicano anche ai mandati in corso all'entrata in vigore delle stesse.

(Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza)

I **commi 22 e 23** si riferiscono all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e mirano a prevedere che il Comandante generale della Guardia di finanza, il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni non prorogabili né rinnovabili, al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permanga in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (la disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo "automatico" d'autorità prevista, per il completamento



del mandato, dallo stesso comma). In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio. Le disposizioni in parola si applicano anche ai mandati in corso all'entrata in vigore delle medesime norme.

(Mandato degli organi dell'Istituto per il Credito Sportivo)

La disposizione di cui al **comma 24** prevede la proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il Credito Sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 maggio 2022. In base allo statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo (adottato in attuazione del regolamento di cui al DPR 207/2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta. Il primo mandato dell'attuale *governance* scadrà il 31 dicembre 2021 essendo entrata in carica il 1° marzo 2018.

La procedura di rinnovo è complessa: (il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) ed è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della *prorogatio*, che (dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza, con il rischio, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine, di commissariamento/amministrazione straordinaria *ope legis*, (come già avvenuto nel dicembre 2011), senza considerare gli effetti di una soluzione di continuità nell'operatività dell'istituto, compresa la gestione dei Fondi speciali (impegnati anche in interventi per la liquidità già previsti dalla legislazione d'urgenza per il COVID-19). Allo stesso tempo, la scadenza degli organi metterebbe a rischio il processo di trasformazione in S.p.A. dell'ultima banca di diritto pubblico, già avviato dall'attuale management con tempi di implementazione stimati in nove-dodici mesi.

(Mandato del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

La disposizione di cui al **comma 25** è volta ad assicurare – nel caso eccezionale in cui la durata del mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non coincida con quella del Consiglio – una piena operatività dell'Istituzione e, al contempo, il completamento del programma di attività nella medesima composizione collegiale.

Infatti, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento degli Organi, Organizzazione e Procedure del CNEL, del 17 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, n. 188, il programma dell'attività è predisposto dal Presidente e costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa. Al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi stessi, è quindi opportuno prevedere - in casi particolari, quale quello ipotizzato dalla norma - la proroga dell'incarico del Presidente.

(Stabilizzazione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

La proposta normativa di cui al **comma 26** consente fino al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria.



La proposta normativa di cui al **comma 27** prevede che le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità di cui si avvalgono le diverse amministrazioni pubbliche della regione Calabria siano finanziate mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione - utilizzate fino ad oggi solo per incentivare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili – determinando di fatto una equiparazione delle due tipologie di lavoratori quanto alla fonte di finanziamento della misura.

(Proroga degli incarichi di collaborazione per il Ministero della cultura)

Il **comma 28** prevede che la durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

L'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedeva inizialmente che la facoltà di autorizzare il conferimento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potesse essere esercitata a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Successivamente, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (art. 6-bis, comma 8), è stato previsto che tale facoltà potesse essere esercitata già nelle more della pubblicazione dei suddetti bandi. I tempi necessari all'espletamento delle relative procedure attuative consentite a seguito della modifica normativa sopraindicata hanno portato alla stipula dei contratti nel 2021, con la conseguenza che il termine di quindici mesi arriverebbe a compimento, per alcuni incarichi, nel 2022. In assenza della proroga in questione, si produrrebbe il duplice effetto negativo di disperdere professionalità da poco acquisite e formate, nonché di lasciare gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.

ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

(Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

Il termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Tale termine risulta, pertanto, di imminente scadenza e la mancata proroga determinerebbe l'attivazione, previa diffida dei Prefetti, della procedura sostitutiva del Governo ex articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La proroga del termine *de quo* recata dal **comma 1** si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell'interno è in corso di definizione un disegno di legge delega per la riforma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). I lavori di elaborazione del predetto disegno di legge sono in stato avanzato. Nello specifico, nella revisione del TUOEL è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta normativa tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) secondo il quale la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per

caratteristiche demografiche e socio-ambientali, la convenzione o l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.

Si evidenzia che nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il disegno di legge di revisione TUOEL è stato inserito, tra gli altri, quale collegato alla decisione di bilancio.

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati)

Il **comma 2** proroga la disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

Il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto - con l'articolo 2, comma 1 - la modifica dell'articolo 17, comma 4-*quater*, fissando al termine del "31 dicembre 2021" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, dello stesso articolo 17.

Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-*quinqües*) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.

Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (*ex plurimis*, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

(Disposizioni in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)

Il **comma 3** interviene sull'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada, di seguito, CdS), limitatamente ai titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Secondo la disposizione sopra citata, infatti, i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi "extra-UE" (qual è, dopo la "Brexit", il Regno Unito) possono, sulla base dei predetti titoli abilitativi,

condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti in Italia da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana.

Al riguardo, va evidenziato che l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea è stato "accompagnato" da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, quindi, la condizione giuridica dei cittadini britannici, anche in materia di circolazione stradale (fatta eccezione per le particolari condizioni stabilite, in diversi ambiti e settori, dal suddetto Accordo sul recesso), è quella degli *extra*-unionali, cui si applica, tra altre, la disposizione di cui al sopra citato articolo 135 del CdS.

Con specifico riguardo ai titoli abilitativi alla guida, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso l'interpretazione secondo cui il cennato termine di un anno decorreva dalla fine del periodo di transizione della "*Brexit*", cioè dal 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'interno, in qualità di amministrazione deputata ai controlli, hanno ammesso che i titoli abilitativi concessi dalle Autorità del Regno Unito in favore di cittadini britannici – non più appartenenti all'Unione - conservassero efficacia fino al 31 dicembre 2021. Ciò nelle more della conclusione e dell'entrata in vigore di un accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento e la conversione dei titoli di guida, ai sensi dell'articolo 136, CdS.

Considerato che entro il 31 dicembre 2021 non sarà perfezionato l'*iter* per la conclusione dell'accordo di reciprocità summenzionato, si ritiene necessario prevedere, in deroga al citato art. 135, comma 1, CdS, che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

(Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni di cui ai **commi 4 e 5** sono volte a consentire l'erogazione del contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Considerato che entro il 31 dicembre 2021, non sarà perfezionato l'*iter* per l'adozione dei decreti di cui agli articoli 74-*bis*, comma 2, e 74-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, dalla legge n. 106 del 2021, volti ad individuare i soggetti beneficiari del contributo economico in esame, le presenti disposizioni risultano necessarie a consentire la concreta erogazione dei benefici economici agli aventi diritto.

(Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

Il **comma 6** proroga fino al 1° gennaio 2024 il termine per l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato. La proroga al 1° gennaio 2024 si giustifica in quanto entro tale data si presume di ultimare il processo di rideterminazione sia delle dotazioni organiche degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate, da coordinare necessariamente con la progressione in carriera dei funzionari stessi.

